

Il dipendente che spia nei profili dei clienti si può licenziare



Chi, dal proprio computer, accede ai dati dei clienti dell'azienda per spiare le informazioni che li riguardano senza averne il potere, ne lede la privacy e può essere licenziato.

Il dipendente che, dal computer proprio o da quello aziendale, accede alla banca dati dei clienti dell'azienda presso cui lavora solo per curiosità e conoscere le relative informazioni personali, non quindi per finalità connesse all'attività d'impresa, può essere licenziato. Questo perché, così facendo, crea un danno all'azienda ben potendo quest'ultima essere denunciata per lesione alla privacy. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza **[1]**. Secondo infatti la Suprema Corte **si può licenziare il dipendente che spia nei profili dei clienti** pur non avendo accesso a tale area. Ma procediamo con ordine e, come sempre in questi casi, partiamo da un esempio.

Immaginiamo che una persona riceva una serie di squilli da un numero che non conosce. Incuriosito e desideroso di sapere chi si nasconde dietro tali gesti, si rivolge a una amica che lavora presso un *customer care* di una nota compagnia telefonica per sapere se riesce a identificare il nominativo dell'intestatario della scheda telefonica. La dipendente, che è addetta a tutt'altre mansioni, accede dal proprio computer al database dell'azienda e riesce a individuare il nome e il cognome della persona in questione.

Immaginiamo un altro caso: un dipendente di banca ha accesso, dal proprio terminale, a tutti i dati sui depositi dei conti correnti appartenenti a numerose persone di sua conoscenza. Incuriosito di sapere quanto queste persone guadagnano e quanti soldi hanno "nascosto", inizia una affannosa e minuziosa ricerca investigativa, riuscendo a ricostruire il profilo economico di svariati clienti dell'istituto di credito.

Immaginiamo in ultimo la dipendente di un centro di analisi cliniche e radiologiche che inizi ad curiosare sulle schede mediche di numerosi pazienti di sua conoscenza per conoscerne le condizioni di salute.

In tutti e tre gli esempi siamo dinanzi a una illegittima **violazione della privacy** altrui. Il trattamento dei propri dati che il cliente autorizza con la propria firma è strumentale solo all'esecuzione della prestazioni che l'interessato ha chiesto all'azienda (un'utenza telefonica, la tenuta di un conto corrente, le analisi cliniche, ecc.) e non, quindi, ad altri scopi. Quindi, se un dipendente di una società **spia nel profilo dei clienti** alla ricerca di informazioni personali e non per scopi aziendali, espone il datore di lavoro a una richiesta di risarcimento per violazione della privacy; ed il potenziale danno che ne deriverebbe rende immediatamente licenziabile il dipendente curioso.

Secondo il principio elaborato dalla Cassazione, pertanto, **si può licenziare il dipendente** che, violando le disposizioni aziendali, **accede numerose volte sul profilo di alcuni clienti** pur non avendo accesso a tale area.